



COMUNE DI MONOPOLI

Provincia di Bari

**AREA ORGANIZZATIVA TECNICA IV
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, AMBIENTE**

Adeguamento ed aggiornamento del

Piano di Zonizzazione Acustica

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - Legge Regionale 12 febbraio 2002 n. 3

documento: **Norme Tecniche di Attuazione**

spazio per approvazioni e pareri:

*Dirigente Area organizzativa IV - Tecnica
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E
AMBIENTE*
Ing. AMEDEO D'ONGHIA

Tecnico incaricato
Ing. Pasquale Fantasia
Ausilio alla redazione
Ing. Stefania Giotta

*Tecnici competenti in
acustica*
Ing. Filippo Lopedote
Ing. Giovanni Redona

Data aggiornamento: maggio 2017



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE****Sommario**

Sommario.....	2
1. Premessa.....	4
2. Piano comunale di Zonizzazione Acustica: elaborati e procedure.....	4
3. Classificazione Acustica del Territorio.....	6
TITOLO 1 – ZONIZZAZIONE.....	6
Art. 1 – Zone omogenee.....	6
Art. 2 – Limiti di zona.....	6
Art. 3 – Prescrizioni per le sorgenti sonore.....	8
Art. 4 – Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica.....	9
TITOLO 2 – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE.....	10
Art. 5 - Piani Urbanistici Esecutivi. Prescrizioni generali.....	10
Art. 6 - Piani Urbanistici Esecutivi. Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di P.U.E.....	11
TITOLO 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO.....	11
Art. 7 - Interventi edilizi diretti ed altri interventi soggetti alla presentazione della Documentazione di Impatto Acustico.....	11
Art. 8 - Interventi edilizi diretti ed altri interventi soggetti alla presentazione della Valutazione di Clima Acustico.....	13
Art. 9 - Documentazione inerente la Valutazione dell'Impatto e del Clima Acustico.....	13
Art. 10 - Realizzazione delle opere di protezione passiva.....	14
TITOLO 4 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	14
Art. 11 - Criteri generali per l'installazione di impianti in grado di dar luogo ad effetti di inquinamento acustico.....	14
Art. 12 - Definizione di attività non temporanee come pubblici esercizi, discoteche, circoli privati e altri luoghi di ritrovo.....	15
Art. 13 - Prescrizioni generali di contenimento dell'inquinamento acustico nelle attività.....	15
Art. 14 – Documentazione.....	16
Art. 15 – Condizioni per il rispetto della civile convivenza e della vivibilità.....	17
Art. 16 – Utilizzo di strumenti ed apparecchi musicali equiparabili alla musica di sottofondo all'interno di circoli privati, pubblici esercizi e altri luoghi di ritrovo assimilabili a carattere non temporaneo.....	18
Art. 17 - Generalità delle attività rumorose a carattere temporaneo.....	19
Art. 18 - Manifestazioni a carattere temporaneo.....	19

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Art. 19 - Procedure per l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumore per manifestazioni a carattere temporaneo.	21
Art. 20 - Attività estive ludico ricreative per ragazzi.	24
Art. 21 - Luna Park, piazze di transito e circhi.	24
Art. 22 - Attività cantieristiche temporanee in deroga alla classificazione acustica.	24
Art. 23 - Procedure per l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumore per attività di cantiere.	25
Art. 24 - Metodi di misurazione del rumore per le attività di cantiere.	26
TITOLO 4 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.	26
Art. 25 - Definizione dei requisiti acustici passivi degli edifici.	26
TITOLO 5 - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO.	28
Art. 26 – Redazione del Piano.	28
Art. 27 – Contenuto del Piano di Risanamento.	28
Art. 28 – Approvazione ed attuazione.	29
TITOLO 6 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.	29
Art. 29 – Vigilanza e controllo.	29
Art. 30 – Sanzioni amministrative.	29
TITOLO 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI.	30
Art. 31 - Aggiornamento della classificazione acustica.	30
Art. 32 – Periodo di transizione.	31
ELENCO ABBREVIAZIONI.	32

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE****1. Premessa**

Le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Zonizzazione Acustica comunale (P.Z.A.) costituiscono un regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico attraverso l'analisi derivante dalla pianificazione locale di settore (il P.Z.A.) senza sostituire le disposizioni di legge e gli strumenti urbanistici vigenti. Quindi, per argomenti non trattati nel presente documento si deve fare riferimento alla normativa generale che disciplina il settore nonché alle disposizioni degli strumenti urbanistici fra cui, primo per importanza, il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) comunale vigente.

Sono esclusi dalla disciplina i rumori occasionali derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepiti di animali, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni del Codice Penale e del Codice Civile. Sono escluse anche le attività rumorose che insistono nell'ambito di un condominio o di una proprietà privata, dove i rapporti tra privati sono disciplinati dai Regolamenti Condominiali o dal Codice Civile e non ledono gli interessi o l'incolumità psico-fisica della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.

Nell'esecuzione di tutte le attività rumorose, comprese quelle domestiche e private, anche se temporanee, si dovrà comunque aver cura che le immissioni acustiche nei confronti dei vicini non eccedano la normale tollerabilità, considerando anche la condizione dei luoghi. Non sono soggette alle N.T.A. del P.Z.A. le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale effettuate nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette, come definite dal P.U.G. vigente.

Chiunque è obbligato a rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995.

2. Piano comunale di Zonizzazione Acustica: elaborati e procedure.**a) Elaborati**

Il P.Z.A. è composto da:

- Relazione tecnica illustrativa
 - Allegato 1 : Attribuzione punteggio popolazione
 - Allegato 2 : Attribuzione punteggio attività artigianali
 - Allegato 3 : Attribuzione punteggio studi/uffici
 - Allegato 4 : Attribuzione punteggio attività commerciali
 - Allegato 5 : Attribuzione punteggio traffico veicolare
 - Allegato 6 : Attribuzione punteggio per sezioni di censimento
 - Allegato 7 : Elenco pubblici trattenimenti
 - Allegato 8 : Individuazione delle aree secondo la classificazione A.R.P.A.
- Relazione dei rilievi fonometrici e proposta di interventi/monitoraggio + Allegate schede di misura
- Rapporto Ambientale VAS e Sintesi non Tecnica
- Norme Tecniche di Attuazione
- Planimetrie di inquadramento territoriale con individuazione dei punti di misura

Data ultimo aggiornamento	Dirigente A.O. IV- Tecnica	Tecnico incaricato	Tecnici competenti in acustica	Pagina
maggio 2017	Ing. AMEDEO D'ONGHIA	Ing. Pasquale FANTASIA Ausilio alla redazione Ing. Stefania GIOTTA	Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	4 di 32

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

- (tav. 1A, tav. 1B, tav. 1C) in scala 1:10.000
- Planimetrie di Zonizzazione Acustica
(tav. 2A, tav. 2B, tav. 2C) in scala 1:10.000

b) Procedure di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica e sue varianti

Le procedure di approvazione della classificazione acustica, così come l'approvazione di eventuali modifiche, sono quelle previste dalla normativa di riferimento: L. 447/1995 (cd. *Legge quadro sull'inquinamento acustico*), L.R. 3/2002.

Le procedure per l'atto deliberativo di adozione possono essere ricondotte, per analogia con la vigente legislazione urbanistica, alle forme seguite per l'adozione dei Piani urbanistici generali.

A tal fine il Comune procederà alla pubblicazione di una proposta di zonizzazione acustica, da adottarsi con delibera del Consiglio Comunale.

Tale proposta deve essere depositata con tutti gli elaborati grafici nella segreteria municipale e sottoposta alle osservazioni, entro il limite indicativo di 60 giorni, da parte di chiunque ne abbia interesse (enti pubblici, associazioni varie, privati, cittadini).

Il Consiglio Comunale, esaminate le osservazioni pervenute, effettua le controdeduzioni e, in caso di loro accoglimento, modifica la proposta demandando alla Provincia la sua definitiva approvazione.

La Provincia approva il Piano e rende pubblica l'approvazione del provvedimento definitivo di classificazione acustica mediante avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Qualora poi, a seguito della zonizzazione acustica, si rendessero necessarie modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere ad approvare le necessarie varianti del P.U.G. ai sensi della L.R. 20/2001 e in accordo con quanto previsto dall'art. 6 della L. 447/1995.

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale del miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modifica della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. All'atto di adozione di varianti specifiche o generali al P.U.G.;
2. All'atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani Urbanistici Esecutivi, limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

Successivamente all'approvazione della zonizzazione acustica, nel caso di superamento dei valori di attenzione il Comune provvederà all'adozione dei Piani di Risanamento Acustico (P.R.A.) assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.), se esistente, trasmettendolo alla Provincia per l'approvazione ai sensi dell'art. 7 della L. 447/1995 e dell'art. 8 della L.R. 3/2002.

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 5 di 32
<i>maggio 2017</i>				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE****3. Classificazione Acustica del Territorio****TITOLO 1 – ZONIZZAZIONE****Art. 1 – Zone omogenee.**

1. La classificazione del territorio comunale concerne la ripartizione dello stesso in sei zone, classificate secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 1.03.1991, come di seguito riportato:

a) **classe I**, aree particolarmente protette: *aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, comprendenti le aree ospedaliere, le aree scolastiche, le aree destinate al riposo e allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, le aree di parco;*

b) **classe II**, aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: *aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;*

c) **classe III**, aree di tipo misto: *aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;*

d) **classe IV**, aree di intensa attività umana: *aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, artigianali e uffici; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie;*

e) **classe V**, aree prevalentemente industriali: *aree miste interessate prevalentemente da attività industriali, con presenza anche di insediamenti abitativi e attività di servizi;*

f) **classe VI**, aree esclusivamente industriali: *aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.*

Art. 2 – Limiti di zona.

1. In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14.11.1997 stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

2. Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della L. 447/1995:

Data ultimo aggiornamento	Dirigente A.O. IV- Tecnica Ing. AMEDEO D'ONGHIA	Tecnico incaricato Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	Tecnici competenti in acustica Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	Pagina 6 di 32
maggio 2017				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

- **valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. 1);
- **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. 2);
- **valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tab. 3);
- **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 4).

Tab. 1 - Valori limite assoluti di immissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

... segue

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Tab. 3 - Valori di attenzione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE (dBA)			
		Riferito a 1 ora		Riferito a Tr	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tab. 4 - Valori di qualità

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 3 – Prescrizioni per le sorgenti sonore.

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà di cui fa parte la medesima.

2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofe

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14.11.1997)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, co. 3, lett. b) della L. 447/1995) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali). L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia, al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- rumore misurato a finestre aperte: 50 dBA nel periodo diurno e 40 dBA in quello notturno;
- rumore misurato a finestre chiuse: 35 dBA nel periodo diurno e 25 dBA in quello notturno.

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

2. Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:
- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.
3. Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.
4. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.03.1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*".

Art. 4 – Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica.

1. La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (A.T.O.) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.U.G..
2. In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

a) CONFINI COMPATIBILI

Confini tra zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona). Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico.

b) CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO

Confini tra zone omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona). Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area di classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico come al successivo punto c).

c) CONFINI INCOMPATIBILI

Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona). La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali. Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative allo stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici).

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 9 di 32
maggio 2017				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE****TITOLO 2 – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE**

Si intendono “*Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.)*”:

- i Piani Particolareggiati,
- i Piani per l’edilizia economica e popolare,
- i Piani per gli insediamenti produttivi,
- i Piani di recupero,
- i Programmi Integrati di intervento,

ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Si considerano “*Interventi Edilizi Diretti*”: le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

Art. 5 - Piani Urbanistici Esecutivi. Prescrizioni generali.

1. Sotto il profilo acustico, i P.U.E. devono garantire:

- a) una classificazione acustica dell’area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l’accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dB(A), fatto salvo quanto riferito al successivo punto c;
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell’area di Piano;
- c) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all’interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all’interno del perimetro di Piano; qualora non si rispettino i limiti, dovranno essere attuati i provvedimenti, gli interventi e le opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

2. A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei P.U.E., gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l’inquinamento acustico:

- l’integrazione dell’area di Piano con l’intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.);
- l’individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all’interno dell’area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei).

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 10 di 32
maggio 2017				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

3. Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano non siano compatibili con l'intorno esistente (generando quindi un confine incompatibile) è possibile - agendo sul piano - perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica degli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

4. L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più A.T.O. di diversa classe acustica non deve creare confini incompatibili tra le A.T.O.. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica.

Art. 6 - Piani Urbanistici Esecutivi. Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di P.U.E..

1. In sede di presentazione dei P.U.E. dovrà essere allegata una **Relazione di Impatto Acustico**, redatta da un tecnico competente, contenente:

- a. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione di Clima Acustico, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a), b), e c) contenute nell'art.5.
- b. Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUE a seconda delle destinazioni d'uso.
- c. Indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.),
 - densità di popolazione (abitanti/Ha),
 - densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona),
 - densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona).

2. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

3. L'assenza della Relazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

4. All'approvazione dei P.U.E. deve seguire l'aggiornamento della classificazione acustica, che di norma verrà fatto con cadenza periodica.

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO**Art. 7 - Interventi edilizi diretti ed altri interventi soggetti alla presentazione della Documentazione di Impatto Acustico.**

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 della L. 447/1995, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una Documentazione di Impatto Acustico, qualora richiesta dall'Organo di

Data ultimo aggiornamento	Dirigente A.O. IV- Tecnica Ing. AMEDEO D'ONGHIA	Tecnico incaricato Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	Tecnici competenti in acustica Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	Pagina 11 di 32
maggio 2017				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Controllo in sede istruttoria, in relazione alla realizzazione, al potenziamento e alla modifica delle seguenti opere:

- a) opere sottoposte alla V.I.A;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- f) attività zootecniche: allevamenti, stalle, stalle di sosta, recinti (con capi superiori a 100) con distanza inferiore a 100m da altre abitazioni misurata tra sorgente e ricettore;
- g) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 285/1992, e ss.mm.ii.;
- h) parcheggi con superficie superiore a 2.500 mq, aree di stoccaggio e magazzini di transito, che movimentano mezzi pesanti in numero superiore a 50 al giorno;
- i) cave.

2. Ai sensi dell'art. 8, co. 4 della L. 447/1995, la D.P.I.A., qualora richiesta, deve essere allegata alle domande per il rilascio:

- a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al punto precedente;
- c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

3. Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui sopra sia prevista la denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta dell'autorità competente al controllo.

4. L'assenza della D.P.I.A., qualora richiesta, è causa di improcedibilità della domanda.

5. In sede di comunicazione di fine lavori, ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia prevista la presentazione della D.P.I.A., qualora richiesto dall'Organo di Controllo in sede istruttoria, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un T.C.A.A., che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa.

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 12 di 32
<i>maggio 2017</i>				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE****Art. 8 - Interventi edilizi diretti ed altri interventi soggetti alla presentazione della Valutazione di Clima Acustico.**

1. E' fatto obbligo di produrre una Valutazione di Clima Acustico (V.C.A.) delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 2.2, ad eccezione del caso in cui le espansioni edilizie siano limitrofe a strade locali con aree prospicienti classificate in classe II.

La V.C.A. deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore di usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

2. L'assenza della V.C.A. è causa di improcedibilità della domanda.

3. In sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità dovrà essere prodotta, se richiesta dall'organo di controllo in sede di istruttoria/rilascio del permesso di costruire, una Relazione di Collaudo Acustico che certifichi la corretta esecuzione delle opere di mitigazione eventualmente adottate.

Art. 9 - Documentazione inerente la Valutazione dell'Impatto e del Clima Acustico.

1. La redazione della D.P.I.A. dovrà contenere le seguenti informazioni:

- definizioni tecniche,
- normativa di riferimento,
- inquadramento urbanistico e planimetrie,
- inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite,
- metodi di previsione o metodologie di valutazione,
- descrizione dell' opera e delle sorgenti di rumore,
- misure fonometriche (eventuali in fase predittiva),
- confronto fra i valori previsti o rilevati ed i limiti di riferimento,
- eventuali opere di bonifica,

La **D.P.I.A.** dovrà comunque consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con la presenza e quello in assenza delle opere ed attività.

La **D.P.C.A.** dovrà comunque consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree interessate dall' intervento.

Data ultimo aggiornamento	Dirigente A.O. IV- Tecnica	Tecnico incaricato	Tecnici competenti in acustica	Pagina
maggio 2017	Ing. AMEDEO D'ONGHIA	Ing. Pasquale FANTASIA Ausilio alla redazione Ing. Stefania GIOTTA	Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	13 di 32

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

La documentazione dovrà essere predisposta da T.C.A.A..

2. Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica ai sensi dei limiti definiti dal D.P.C.M. 14.11.1997, la documentazione di cui ai commi precedenti deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

Art. 10 - Realizzazione delle opere di protezione passiva.

1. La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva, ove previste ai sensi di legge, è condizione necessaria e vincolante per l'uso degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto o della attività cui esse si riferiscono.

2. La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere certificata da un Tecnico competente in acustica ambientale.

3. La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti individuati dalla legge. La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica costituisce altresì Piano di Risanamento Acustico ai sensi dell'art. 7 della L. 447/1995.

TITOLO 4 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**Art. 11 - Criteri generali per l'installazione di impianti in grado di dar luogo ad effetti di inquinamento acustico.**

1. L'allocazione, nel patrimonio esistente, delle attività a maggiore impatto acustico, quali attività produttive, sportive e ricreative, nonché servizi commerciali polifunzionali, deve essere improntata alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna. L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

2. Le attività artigianali devono essere collocate, per quanto possibile, nelle aree ad esse destinate (aree per gli insediamenti industriali ed artigianali). Per le attività artigianali particolarmente rumorose esistenti, l'Amministrazione Comunale incentiverà interventi di delocalizzazione.

3. L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio discoteche) deve avvenire in edifici con limitata presenza di funzioni residenziali e dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili per l'attività durante il periodo notturno. Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta dell'attività primaria, sia quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore diretto e quello indiretto non dovrà

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 14 di 32
<i>maggio 2017</i>				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è prevista l'attività e per le zone limitrofe.

4. Le attività sportive particolarmente rumorose (ad esempio piste di kart, ecc.) dovranno essere localizzate lontano da edifici residenziali, anche di tipo rurale.

5. L'insediamento di attività commerciali di tipo polifunzionale (ad esempio ipermercati) deve avvenire in edifici con assenza di funzioni residenziali, dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili durante il periodo del giorno in cui si svolgono le attività sopra menzionate. Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo di esercizio dell'attività. Il rumore diretto e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è previsto l'insediamento e per le zone limitrofe.

Art. 12 - Definizione di attività non temporanee come pubblici esercizi, discoteche, circoli privati e altri luoghi di ritrovo.

1. Il presente articolo disciplina tutte le strutture fisse, in particolare i pubblici esercizi, i circoli privati o ricreativi ed altri luoghi di ritrovo aperti o chiusi assimilabili, quali strutture destinate allo sport, al tempo libero e spettacolo, alle discoteche, agli esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, sale giochi, sale dedicate (VLT) e bingo e assimilabili, con esclusione di quelle definite come attività temporanee.

2. Le attività disciplinate dal presente articolo sono definite come segue:

- a) attività a bassa rumorosità quali:
 - quelle previste dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 ed indicate nell'allegato B del decreto stesso;
 - attività senza impianti elettro-amplificati o con riproduzione musicale di sottofondo modesta fino alle ore 24:00, la cui rumorosità non sia avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni;
- b) attività diverse da quelle indicate alla lettera a) del presente articolo.

Art. 13 - Prescrizioni generali di contenimento dell'inquinamento acustico nelle attività.

1. Le attività indicate all'art. 12 co. 2 lett. b) sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) nell'esercizio di nuove attività, l'attività musicale potrà essere resa definitiva solo previo collaudo acustico a carico del titolare dell'attività, nel frattempo l'esercizio dovrà dotarsi di nulla osta provvisorio rilasciato dall'Ufficio Ambiente;
- b) nel caso di accertamento da parte degli organi di vigilanza di disturbo riconducibile a sorgenti amplificate, l'attività dovrà essere ricondotta con provvedimento del Dirigente dall'Ufficio

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 15 di 32
<i>maggio 2017</i>				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Ambiente alla tipologia di cui all'art. 12, co. 2, lett. a) fintantoché non vi sarà la conformazione dell'attività al provvedimento e alle norme del presente regolamento;

- c) l'esercizio dell'attività oltre le ore 24:00 in area di classe III dovrà essere effettuata mantenendo chiusi tutti gli infissi (porte, finestre, ecc.), nel rispetto comunque delle prescrizioni date dall'Autorità Sanitaria Locale; gli ingressi/uscite dovranno essere dotati di doppia porta od altri accorgimenti idonei a contenere la propagazione del rumore e dovrà essere prevista l'adozione obbligatoria di un impianto di climatizzazione, che non costituisca a sua volta fonte di rumore, ovvero rispetto al quale vengano adottati opportuni interventi di contenimento del rumore;
- d) ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura se nello stesso immobile o in altri confinanti vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone; dovranno essere adottati sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione;
- e) l'adozione di un sistema di limitazione sonora tarato e controllato di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica. Le caratteristiche dell'impianto di amplificazione, dei limitatori e la relativa taratura, oltre alle caratteristiche di inamovibilità del limitatore stesso, dovranno essere riportati nella valutazione di impatto acustico.

2. In caso di accertamento di violazione per superamento dei limiti acustici o inottemperanza alle prescrizioni del nulla osta o assenza dello stesso, il Dirigente dall'Ufficio Ambiente prescrive con provvedimento motivato le misure necessarie per eliminare le violazioni riscontrate e i termini per adempiere, nonché l'inibizione totale o parziale dell'utilizzo delle fonti di emissione rumorosa.

3. È fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e diritto di cui all'art. 9 della L. 447/1995, di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, qualora lo richiedano eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

4. I festeggiamenti della notte di Capodanno con musica elettroamplificata, per le attività di cui all'art. 14 sono ammessi fino alle ore 04:00 nel rispetto dell'ordine e della tranquillità pubblica; la rumorosità non dovrà comunque essere avvertibile nelle adiacenti abitazioni.

Art. 14 – Documentazione.

1. Ai fini del rilascio del relativo nulla osta da parte dell'Ufficio Ambiente, le nuove attività di cui all'art. 12, co. 2, lett. b) del presente regolamento sono soggette alla presentazione della Documentazione previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.), redatta da un T.C.A.A., preliminarmente alla realizzazione di nuove opere o installazione di nuovi impianti ovvero all'ampliamento dell'orario di utilizzo degli apparecchi musicali. Tale nulla osta non costituisce tuttavia titolo autorizzativo ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale. Per quanto, invece, riguarda l'ampliamento dell'orario dell'utilizzo degli apparecchi musicali, il nulla osta rilasciato dall'Ufficio Ambiente costituisce titolo autorizzativo.

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 16 di 32
<i>maggio 2017</i>				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

2. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 227/2011, le attività a bassa rumorosità indicate nell'allegato B dello stesso decreto sono escluse dall'obbligo di presentare la D.P.I.A. fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora, ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, co. 2 della L. 447/1995 o in alternativa l'autocertificazione secondo il modello predisposto dall'Ufficio Ambiente.

3. Ogni modifica/sostituzione degli impianti in uso è subordinata alla presentazione all'Ufficio Ambiente di una relazione tecnica a firma di un T.C.A.A., che attesti il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio di attività rumorosa, escluse le attività a bassa rumorosità come definite al comma 2 del presente articolo.

4. Per le attività previste ai commi 1 e 2 del presente articolo e per le modifiche previste al comma 3 resta ferma la facoltà del gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, co. 5 della L. 447/1995, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore dettati dalla vigente zonizzazione acustica comunale; in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza.

5. Copia della D.P.I.A. e relativo nulla osta, ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovrà essere conservata presso i locali delle attività disciplinate dal presente Titolo.

6. Nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso, e qualsiasi altra variazione che non comporti la modifica degli impianti in uso o degli orari di utilizzo degli stessi, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) dell'attività, da allegare alla comunicazione da presentare allo sportello comunale competente e che dovrà essere conservata presso il locale ed esibita su richiesta delle autorità di controllo.

7. In ogni caso, qualora venga segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico nei confronti del vicinato, sarà richiesta al titolare dell'attività l'effettuazione di misurazioni fonometriche presso il recettore maggiormente esposto. Noti i risultati delle rilevazioni strumentali e le relative valutazioni si richiederà, eventualmente, di adottare ulteriori misure di contenimento della rumorosità, secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 del precedente art. 13.

Art. 15 – Condizioni per il rispetto della civile convivenza e della vivibilità.

1. I gestori (titolari, procuratori/preposti, legali rappresentanti) di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, birreria, trattoria ecc.), sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, scuole

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 17 di 32
<i>maggio 2017</i>				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

di musica, sale prove ballo, attività ginnica con musica e qualsiasi assemblea o raduno di persone organizzate, devono adottare accorgimenti atti a garantire il rispetto della civile convivenza quali:

- a) idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate o comunque derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno dei locali non costituisca fonte di inquinamento acustico;
- b) assicurare un'adeguata sorveglianza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze dello stesso mediante personale incaricato e/o qualificato secondo la vigente normativa, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali situazioni di disturbo determinate dai frequentatori, e richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Art. 16 – Utilizzo di strumenti ed apparecchi musicali equiparabili alla musica di sottofondo all'interno di circoli privati, pubblici esercizi e altri luoghi di ritrovo assimilabili a carattere non temporaneo.

1. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 773/1931 (cd. *Testo Unico Leggi sulla Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S.*), dai precedenti artt. 14, nonché quanto previsto in materia di diritti d'autore, all'interno di esercizi pubblici, circoli privati ed altri luoghi di ritrovo assimilabili a carattere non temporaneo, le esibizioni di musicisti che non utilizzano strumenti amplificati e/o strumenti a percussione o la riproduzione/diffusione di musica di sottofondo con le caratteristiche di cui all'art. 12, co. 2, lett. a), non sono subordinate ad autorizzazione o ad altri atti d'assenso fino alle ore 24:00.

2. Dette attività musicali dovranno però essere meramente accessorie rispetto all'attività principale dell'esercizio in cui vengono espletate o alle finalità associative del circolo, non dovranno essere pubblicizzate e non dovranno intervenire modifiche, anche temporanee od occasionali, dei locali o altre iniziative che facciano assumere all'uso degli strumenti musicali carattere di attrazione prevalente rispetto all'attività abituale e comunque, le stesse devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il suono degli strumenti, anche acustici, e/o apparecchi sonori deve sempre essere mantenuto a livelli assimilabili alla musica di sottofondo, ovvero non avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni;
- b) è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere, all'esterno degli esercizi, dei circoli ed altri luoghi di ritrovo assimilabili, salvo espressa autorizzazione;
- c) è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione, o che comunque possano turbare l'ordine o la sicurezza pubblica.

3. Qualora l'impiego degli strumenti e/o apparecchi musicali, ancorché effettuata prima delle ore 24:00, sia avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni oppure si protragga oltre le ore 24:00, dovrà essere espressamente autorizzata dall'Ufficio Ambiente a seguito di ottenimento di preventivo nulla osta.

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 18 di 32
<i>maggio 2017</i>				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

4. L'utilizzo, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, di apparecchi amplificatori della voce e del suono (ad esempio musica dal vivo e karaoke) il cui orario normalmente non potrà superare le ore 24:00, dovrà in ogni caso essere autorizzato previo ottenimento del preventivo nulla osta dell'Ufficio Ambiente.

5. La violazione delle condizioni prescritte in sede di nulla osta comporta la revoca del titolo legittimante l'uso di strumenti amplificatori della voce, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. La reiterata violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporterà l'emanazione di un provvedimento di divieto da parte dell'Ufficio Ambiente all'uso e alla detenzione di apparecchi e impianti musicali, anche coattivo.

Art. 17 - Generalità delle attività rumorose a carattere temporaneo.

1. Nelle attività da considerarsi a carattere temporaneo sono comprese le attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni pubbliche, le manifestazioni popolari, le manifestazioni musicali e l'esercizio di tutte quelle attività che comunque abbiano il carattere di temporaneità, il cui esercizio si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o avviene in un dato luogo in modo occasionale. La presente parte delle N.T.A. disciplina in particolare le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino attività rumorose.

2. Tutte le attività temporanee non devono comportare il superamento dei limiti previsti dalla Tab. 5.

3. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni previste nella presente parte delle N.T.A. devono contenere tutte le informazioni e la documentazione indicata nella modulistica comunale, secondo quanto stabilito dalle normative in vigore.

Art. 18 - Manifestazioni a carattere temporaneo.

1. Sono **manifestazioni a carattere temporaneo od occasionale** soggette alla presente disciplina, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i concerti,
- gli spettacoli,
- le feste popolari,
- le sagre,
- le manifestazioni politiche, civili, sociali, culturali,
- le celebrazioni,
- i luna park,

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 19 di 32
<i>maggio 2017</i>				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

- le manifestazioni sportive,

che si svolgano in ambiente aperto o in strutture allestite temporaneamente, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato (2-4-6 ore all'interno della fascia oraria) e/o non si svolgano nel medesimo luogo (300-500-700 m) in modo permanente.

Sono **attività temporanee** qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati (max 30 giorni consecutivi) e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale. Non sono da includersi fra le attività "temporanee" quelle che, seppure non continuative, sono svolte in modo ripetitivo.

Sono **occasionali** le manifestazioni svolte per una sola volta nell'arco dell'anno coincidenti con ricorrenze e/o eventi specifici.

2. Le manifestazioni di cui sopra devono tenersi in aree inserite dal P.Z.A. almeno in Classe III o superiore, fatti salvi i casi in cui le manifestazioni a carattere temporaneo rispettino i limiti di zona previsti o siano espressamente autorizzate in deroga.

3. Lo svolgimento di queste manifestazioni deve preferibilmente avvenire nelle aree individuate dal Comune allo scopo e deve, di norma, rispettare i limiti stabiliti dal P.Z.A., o i limiti indicati nella Tab. 5 seguente, specificati in funzione del tipo di manifestazione. La suddetta tabella fornisce, in base al tipo di evento, i giorni previsti per lo svolgimento, gli orari, la durata massima ed i limiti massimi previsti.

4. Alle attività e manifestazioni a carattere temporaneo non si applica il limite di immissione differenziale, il limite di emissione, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica, fatte salve diverse prescrizioni emesse da altri Enti in relazione a particolari vincoli che interessano specifiche aree.

5. Al di fuori degli orari indicati in Tab. 5, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al P.Z.A..

6. Le manifestazioni indicate al comma 1 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento purché presentino tutte le seguenti caratteristiche che dovranno essere preventivamente autocertificate, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, da mantenere a disposizione e da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo. Le manifestazioni aventi anche una sola caratteristica diversa sono in ogni caso soggette all'autorizzazione dell'Ufficio Ambiente.

7. L'istanza di autorizzazione in deroga ai limiti acustici dovrà essere presentata nei termini previsti dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, pertanto le istanze presentate al di fuori dei termini previsti potranno non essere accolte.

8. Nel caso di spettacoli musicali che utilizzino impianti di diffusione sonora di potenza nominale superiore a 7000 W (RMS) o si svolgano oltre le ore 24:00 (escluse le aree individuate dalla Giunta Comunale), all'istanza di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, dovrà essere allegata la D.P.I.A. redatta da un tecnico competente in acustica. Se la D.P.I.A. non verrà allegata all'istanza, l'Ufficio

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 20 di 32
<i>maggio 2017</i>				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Ambiente rilascerà l'autorizzazione in deroga fino le ore 24:00 limitando altresì la potenza di amplificazione dell'impianto.

9. Nel caso di spettacoli musicali con le caratteristiche di cui al comma precedente, le emissioni sonore dovranno essere monitorate da un tecnico competente in acustica che provvederà a redigere apposita documentazione tecnica che attesti l'avvenuto rispetto dei limiti indicati nell'autorizzazione.

10. Le manifestazioni temporanee possono essere autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento a condizione che:

- a) non venga superato il livello di pressione sonora di 95 dB(A) presso le aree con presenza di pubblico per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo;
- b) non venga superato presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni il valore limite di emissione di:
 1. 65 dB(A) riferito al tempo di riferimento diurno o notturno;
 2. 70 dB(A) per particolari situazioni connesse alla morfologia dell'area dove si svolge la manifestazione, tale limite potrà essere derogato per un periodo massimo di due ore ad un valore limite di emissione pari a 75 dB(A).

I limiti di cui sopra si intendono di Leq riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del D.M. 16.03.1998.

11. I festeggiamenti della notte di Capodanno con musica amplificata sono ammessi fino alle ore 04:00, nel rispetto dell'ordine pubblico e della tranquillità pubblica.

12. Le manifestazioni pirotecniche dovranno essere preventivamente autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento per un periodo massimo di 30 minuti all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 24:00. Per la notte di Capodanno l'effettuazione di manifestazioni pirotecniche è ammessa fino alle ore 01:00.

13. Durante la sfilata dei carri mascherati, in occasione del "Carnevale", appuntamento radicato nella tradizione popolare della città, è consentito l'utilizzo di megafoni e apparecchi di riproduzione musicale come indicato nella vigente autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

Art. 19 - Procedure per l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumore per manifestazioni a carattere temporaneo.

1. Lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo, è sempre consentito se rispetta i valori limite previsti in via generale per le singole zone dal PZ.A.; in tal caso non sono previsti obblighi specifici fatte salve le altre autorizzazioni, concessioni, comunicazioni, denunce o pareri previsti dalla normativa in vigore per lo svolgimento delle suddette manifestazioni.

2. Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni è soggetto ad autorizzazione da richiedere almeno 30 giorni prima dell'inizio. La richiesta di deroga dovrà essere corredata da relazione sottoscritta da Tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 21 di 32
<i>maggio 2017</i>				



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. Per manifestazioni a carattere temporaneo che si svolgano in aree inserite dal P.Z.A. in classe III o superiore, l'autorizzazione in deroga si intende sostituita da una comunicazione da parte dell'interessato al Comune, per le tipologie di manifestazioni, i giorni, gli orari ed i valori limite di immissione ed emissione indicati nella seguente Tab. 5.
4. Dovrà essere avanzata esplicita richiesta di autorizzazione in deroga nei casi in cui:
- a) la manifestazione prevista in aree inserite dal P.Z.A. in Classe III o superiore dovesse superare i limiti previsti dalla Tab. 5;
 - b) la manifestazione temporanea venga svolta in aree inserite dal P.Z.A. in Classe acustica inferiore alla III.
5. Il competente Dirigente dell'Ufficio Ambiente, sentita l'ARPA, potrà autorizzare, per determinati orari, anche in deroga ai valori limite di immissione assoluti, valori limite di emissione e differenziali previsti dalla legislazione e dalla normativa prevista o dal piano di zonizzazione acustica comunale, lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.
6. Le attività musicali di supporto ad attività di pubblico esercizio svolte al chiuso, ivi compreso l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili, qualora comportino emissioni sonore con propagazione all'esterno del locale, sono soggette al limite orario previsto per le attività di cui alla cat. C e cat. D della Tab. 5.
7. In occasione di particolari eventi, ovvero per esigenze a carattere stagionale connesse alla vocazione turistica del territorio comunale, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, il limite orario di cessazione di cui alla Tab. 5, può essere procrastinato, in ragione delle diverse esigenze delle zone, fino ad un massimo di 2 ore, ovvero diminuito fino ad un massimo di 1 ora.

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE****Tab. 5** - Limiti di immissione/emissione e relative fasce orarie

Cat.	Tipo manifestazione	Giorni della settimana	Fascia oraria	Durata max in ore	Limite assoluto di immissione in facciata	Limite max di emissione verso il pubblico																																					
A	Luna park e circhi	<table border="1"> <tr><td>D</td><td>L</td><td>M</td><td>M</td><td>G</td><td>V</td><td>S</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D	L	M	M	G	V	S															<table border="1"> <tr><td>da</td><td>a</td></tr> <tr><td>10:00</td><td>23:00</td></tr> <tr><td>10:00</td><td>24:00</td></tr> </table>	da	a	10:00	23:00	10:00	24:00	4 4	65 db(A)	90 db(A)										
D	L	M	M	G	V	S																																					
da	a																																										
10:00	23:00																																										
10:00	24:00																																										
B	Manifestazioni musicali all'aperto soggetti alla disciplina del TULPS	<table border="1"> <tr><td>D</td><td>L</td><td>M</td><td>M</td><td>G</td><td>V</td><td>S</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D	L	M	M	G	V	S															<table border="1"> <tr><td>da</td><td>a</td></tr> <tr><td>16:00</td><td>2:00</td></tr> <tr><td>16:00</td><td>5:00</td></tr> </table>	da	a	16:00	2:00	16:00	5:00	4 4	70 db(A)	90 db(A)										
D	L	M	M	G	V	S																																					
da	a																																										
16:00	2:00																																										
16:00	5:00																																										
C	Manifestazioni musicali al chiuso in strutture non dedicate (es.: palazzetto dello sport)	<table border="1"> <tr><td>D</td><td>L</td><td>M</td><td>M</td><td>G</td><td>V</td><td>S</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D	L	M	M	G	V	S															<table border="1"> <tr><td>da</td><td>a</td></tr> <tr><td>10:00</td><td>23:00</td></tr> <tr><td>10:00</td><td>24:00</td></tr> </table>	da	a	10:00	23:00	10:00	24:00	4 4	65 db(A)	90 db(A)										
D	L	M	M	G	V	S																																					
da	a																																										
10:00	23:00																																										
10:00	24:00																																										
D	Attività musicali all'aperto in supporto ad attività di pubblico esercizio (es.: piano bar, piccoli concerti, fonti sonore, lidi e stabilimenti balneari in attività ordinaria, etc.)	<table border="1"> <tr><td>D</td><td>L</td><td>M</td><td>M</td><td>G</td><td>V</td><td>S</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D	L	M	M	G	V	S															<table border="1"> <tr><td>da</td><td>a</td></tr> <tr><td>19:00</td><td>23:00</td></tr> <tr><td>19:00</td><td>24:00</td></tr> <tr><td colspan="2">dal 16 settembre al 31 maggio</td></tr> <tr><td>da</td><td>a</td></tr> <tr><td>19:00</td><td>24:00</td></tr> <tr><td>19:00</td><td>01:00</td></tr> <tr><td colspan="2">dal 1 giugno al 15 settembre</td></tr> </table>	da	a	19:00	23:00	19:00	24:00	dal 16 settembre al 31 maggio		da	a	19:00	24:00	19:00	01:00	dal 1 giugno al 15 settembre		4 4	65 db(A)	90 db(A)
D	L	M	M	G	V	S																																					
da	a																																										
19:00	23:00																																										
19:00	24:00																																										
dal 16 settembre al 31 maggio																																											
da	a																																										
19:00	24:00																																										
19:00	01:00																																										
dal 1 giugno al 15 settembre																																											
E	Manifestazioni popolari all'aperto (es: sagre, fiere, manifestazioni cinematografiche, teatrali, politiche, sindacali e le celebrazioni religiose, etc.)	<table border="1"> <tr><td>D</td><td>L</td><td>M</td><td>M</td><td>G</td><td>V</td><td>S</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D	L	M	M	G	V	S															<table border="1"> <tr><td>da</td><td>a</td></tr> <tr><td>10:00</td><td>23:00</td></tr> <tr><td>10:00</td><td>24:00</td></tr> </table>	da	a	10:00	23:00	10:00	24:00	4 4	65 db(A)	90 db(A)										
D	L	M	M	G	V	S																																					
da	a																																										
10:00	23:00																																										
10:00	24:00																																										
F	Discoteche – Lidi e stabilimenti balneari con intrattenimento danzante	<table border="1"> <tr><td>D</td><td>L</td><td>M</td><td>M</td><td>G</td><td>V</td><td>S</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D	L	M	M	G	V	S															<table border="1"> <tr><td>da</td><td>a</td></tr> <tr><td>16:00</td><td>4:00*</td></tr> <tr><td>16:00</td><td>5:00*</td></tr> </table>	da	a	16:00	4:00*	16:00	5:00*	4 4	70 db(A)	90 db(A)										
D	L	M	M	G	V	S																																					
da	a																																										
16:00	4:00*																																										
16:00	5:00*																																										
G	Masserie e sale/locali per ricevimento	<table border="1"> <tr><td>D</td><td>L</td><td>M</td><td>M</td><td>G</td><td>V</td><td>S</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D	L	M	M	G	V	S															<table border="1"> <tr><td>da</td><td>a</td></tr> <tr><td>16:00</td><td>2:00</td></tr> </table>	da	a	16:00	2:00	-	65 db(A)	90 db(A)												
D	L	M	M	G	V	S																																					
da	a																																										
16:00	2:00																																										

*Dopo le ore 01:00 vanno applicate tutte le misure idonee ad evitare ogni possibile disturbo alla quiete e al riposo.

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE****Art. 20 - Attività estive ludico ricreative per ragazzi.**

1. Per lo svolgimento di attività estive ludico ricreative per ragazzi (grest parrocchiali e centri estivi ricreativi o similari), è consentito l'uso di impianti elettroamplificati di potenza inferiore a 300 W, nei giorni feriali, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
2. Le attività con caratteristiche diverse da quelle indicate nel comma 1, sono soggette ad autorizzazione in deroga dell'Ufficio Ambiente.

Art. 21 - Luna Park, piazze di transito e circhi.

1. Luna park, piazze di transito e circhi o similari, sono ammessi presso il medesimo sito per una durata massima di 15 giorni consecutivi, secondo i seguenti orari:
 - dalle 09:30 alle 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 24:00.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 devono essere adottate tutte le misure possibili per la limitazione delle immissioni sonore al fine di salvaguardare la quiete e la salute pubblica.
3. È consentito l'utilizzo di impianti elettroamplificati a condizione che non venga superato il livello di pressione sonora di 92 dB(A) presso le aree con presenza di pubblico, per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo.
4. Nelle vicinanze di scuole o chiese le attrazioni devono funzionare senza emissione di suoni durante l'orario di lezione o delle funzioni religiose.

Art. 22 - Attività cantieristiche temporanee in deroga alla classificazione acustica.

1. Per cantieri devono intendersi i cantieri edili, i cantieri stradali e tutti quegli interventi di costruzione, manutenzione, demolizione ed assimilabili.
2. All'interno dei cantieri tutti i macchinari, macchine operatrici, attrezzature e similari utilizzate dovranno essere rispondenti alle normative di riferimento in materia di emissione acustica e dovranno essere utilizzate in modo proprio ed adeguato alla loro originale funzione. Dovranno comunque essere approntati e messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico verso l'ambiente esterno.
3. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili di cui al punto precedente è svolta nei giorni feriali dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 per tutto il periodo dell'anno con limite assoluto di immissione in facciata di 85 dB(A) Leq(A).
4. L'esecuzione di lavorazioni maggiormente disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari più rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, etc.) devono essere svolti mettendo in atto tutti gli accorgimenti tecnico/procedurali possibili per ridurre al minimo i fenomeni di inquinamento acustico verso gli ambienti abitativi.

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 24 di 32
<i>maggio 2017</i>				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

5. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di attrezzature e macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $Leq(A)$ 85 dB(A), con tempo di misura () di 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi o assimilabili alla residenza.
6. Per contemperare le esigenze cantieristiche con il quotidiano uso degli ambienti confinanti all'area di cantiere occorre che il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività.
7. Ai cantieri necessari al ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino infrastrutture, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa ampia facoltà di deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
8. I cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria, di ricovero e cura, o posti in aree confinanti alle aree ed attività di cui sopra, devono osservare il limite di $Leq(A)$ 65 dB(A), con TM di 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici destinati alle attività di cui sopra.

Art. 23 - Procedure per l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumore per attività di cantiere.

1. Lo svolgimento delle attività di cantiere è sempre consentita purché non superi i limiti previsti in via generale per le singole zone dal P.Z.A.; in tal caso non sono previsti obblighi specifici, fatte salve le altre autorizzazioni, concessioni, comunicazioni, denunce o pareri previsti dalla normativa in vigore per lo svolgimento della attività in oggetto.
2. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi allo sportello unico unitamente al resto della documentazione necessaria all'ottenimento del provvedimento autorizzativo/concessorio. La comunicazione di cui sopra dovrà contenere esplicito impegno al rispetto dei suddetti limiti.
3. Nel caso in cui le attività superino i limiti di rumorosità e/o di orario, dovrà essere presentata allo sportello unico specifica richiesta di autorizzazione in deroga (che si intende tacitamente rilasciata se entro 30 gg non sia comunicato esplicito diniego), corredata da una relazione sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale.
4. A tutti gli interventi svolti nell'ambito della erogazione di servizi collettivi resi alla cittadinanza, effettuati direttamente dal Comune o in appalto, nessuno escluso, non si applicano le limitazioni di cui alla Tab. 5.

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 25 di 32
<i>maggio 2017</i>				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE****Art. 24 - Metodi di misurazione del rumore per le attività di cantiere.**

1. Le metodologie di misurazione e di indagine devono essere eseguite conformemente ai criteri stabiliti alla vigente normativa.
2. I limiti assoluti di immissione sono riferiti al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (Leq(A)) considerato in un intervallo che comprende tutta la durata della specifica attività temporanea salvo diversa previsione.
3. Alle attività rumorose di cui al presente regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni definite dalla vigente normativa limitatamente all'ambito previsto dalle specifiche prescrizioni previste per singola tipologia di sorgente o a quanto definito nelle specifiche autorizzazioni in deroga.
4. Le attività di controllo sono demandate al Comune attraverso il Corpo di Polizia Locale nonché all'A.R.P.A., nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO 4 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**Art. 25 - Definizione dei requisiti acustici passivi degli edifici.**

1. I requisiti acustici passivi degli edifici possono essere definiti come gli standard qualitativi minimi che un ambiente abitativo deve garantire al fine di soddisfare il benessere acustico dei fruitori, isolando l'ambiente dai rumori trasmessi per via solida e per via aerea dalle sorgenti interne ed esterne agli edifici. In ogni caso dovrà essere certificato il rispetto dei requisiti acustici passivi così come stabilito dal D.P.C.M. 05.12.1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*" verificati secondo le metodologie previste dalla vigente normativa.
2. Il Comune, direttamente o avvalendosi dell'ARPA, potrà procedere a verifiche a campione tese a saggiare l'effettivo conseguimento delle prestazioni di protezione acustica dell'edificio.
3. In fase di presentazione di richiesta di P.d.C. o equivalente D.I.A. per opere classificate di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, in relazione a quanto previsto dalle N.T.A. del P.U.G. e dal Regolamento Edilizio vigente, è necessario attestare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici da parte di Tecnico abilitato. In particolare,
 - a) in caso di *interventi sul patrimonio edilizio esistente*, il progetto dovrà essere corredato da dichiarazione del tecnico progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici sensi del DPCM 5 dicembre 1997.
 - b) in caso di *nuove costruzioni*, il progetto dovrà essere corredato da valutazione e dichiarazione da parte di T.C.A.A. il quale attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.1997.

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 26 di 32
maggio 2017				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

4. In sede di domanda di rilascio del P.d.C. o in sede di presentazione di DIA, il tecnico progettista o il T.C.A.A. dovrà corredare la richiesta con la documentazione inerente la progettazione dei requisiti acustici passivi degli edifici attraverso le seguenti informazioni specifiche:

- definizioni tecniche;
- normativa di riferimento e criteri considerati;
- inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite;
- metodologia di progettazione o valutazione;
- calcoli o misure con determinazione degli indici di valutazione;
- confronto tra i valori rilevati ed i limiti di riferimento;
- eventuali opere di bonifica per rientrare nei limiti di legge;
- informazioni tecniche relative alle prestazioni acustiche dei componenti edilizi impiegati (ad es. serramenti, muri divisorii, solai) o delle tecniche costruttive previste (pavimenti galleggianti, isolamento delle tubazioni, etc.). A tal fine, il progettista potrà alternativamente:
 - adottare “soluzioni analoghe già collaudate e certificate” a seguito della disponibilità di un certificato di prova di laboratorio, che dimostri una prestazione acustica idonea ai sensi di legge;
 - adottare soluzioni tecniche individuate anche mediante programmi di simulazione che garantiscano il raggiungimento della prestazione acustica richiesta.

4. In tutti i casi sarà possibile fare riferimento a raccolte di dati e schede tecniche già esistenti, e rese disponibili dalle associazioni di categoria dei produttori, da enti pubblici e di ricerca, e dai singoli produttori dei componenti edilizi (purché forniscano certificati ufficiali di prova effettuati in accordo alle norme tecniche UNI o EN da parte di laboratori ufficiali di prova, pubblici o privati, accreditati secondo le vigenti disposizioni di legge).

5. Qualora il progetto faccia impiego di soluzioni tecniche innovative, per le quali non esistono certificati di prova in laboratorio o in opera, e non sono applicabili metodiche di calcolo semplificato, il progettista può presentare una relazione di valutazione preliminare delle prestazioni acustiche dell'edificio, redatta da un tecnico competente. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori dovrà essere prodotto collaudo, sottoscritto da Tecnico competente in acustica ambientale, che attesti la rispondenza di quanto preventivamente dichiarato.

6. La richiesta di P.d.C. o la D.I.A. per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti produttivi, anche in ambito industriale, deve essere accompagnata da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e la tecnologia utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di Tecnico competente in acustica ambientale.

7. A fine lavori il Direttore dei Lavori certifica la conformità delle opere al progetto approvato.

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 27 di 32
<i>maggio 2017</i>				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE****TITOLO 5 - PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO****Art. 26 – Redazione del Piano.**

1. Il Comune di Monopoli provvede a redigere e ad adottare Piani di Risanamento Acustico (P.R.A.) del proprio territorio ai sensi dell'art. 7 della L. 447/1995, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 10 della L.R. 3/2002.

2. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati obbligatoriamente nei seguenti casi:

- a) superamento dei limiti di attenzione di cui all'art. 2, co.1, lett. g) della L. 447/1995, così come definiti dall'art. 6 del D.P.C.M. 14.11.1997;
- b) presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A); in tal caso il piano sarà predisposto successivamente all'approvazione della classificazione acustica del territorio comunale, e riguarderà solamente quelle zone dove si verifica l'accostamento per più di 5 dB(A).

3. Il P.R.A. recepisce i contenuti del P.U.T., dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel P.U.G. vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'art.11 della L.R. 3/2002 ed ai sensi delle presenti N.T.A. e dell'art. 10, co. 5 della L. 447/1995.

4. La redazione del P.R.A. viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso. Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «Tecnici Competenti» ai sensi dell'art. 2, co. 6 della L. 447/1995.

Art. 27 – Contenuto del Piano di Risanamento.

1. Il P.R.A. comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla L. 447/1995 e dall'art. 19, co. 3, nonché quelli della L.R. 3/2002, devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree da risanare, con l'indicazione degli interventi da effettuare;
- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
- le priorità da seguire per quanto attiene gli interventi di risanamento;
- la stima della popolazione interessata ad ogni intervento;
- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, individuati fra i titolari dell'attività dal cui esercizio si genera la sorgente sonora;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto, anche attraverso la delocalizzazione delle attività interessate;
- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 28 di 32
<i>maggio 2017</i>				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

Art. 28 – Approvazione ed attuazione.

1. Il progetto del P.R.A. viene approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione e trasmesso alla Provincia, per l'approvazione, e alla Regione per gli adempimenti di competenza, così come stabiliti dall'art. 10 della L.R. 3/2002.

TITOLO 6 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI**Art. 29 – Vigilanza e controllo.**

1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle presenti N.T.A. del P.Z.A. dovrà essere esercitata dal personale addetto del Comune di Monopoli, nei termini e nei modi previsti dalla L. 447/1995.

2. Ove dai controlli effettuati, risultasse l'inosservanza delle prescrizioni normative, il Sindaco, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine.

3. In caso di inosservanza della diffida, il Sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività ovvero, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

4. Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continuasse a non adeguarsi alle prescrizioni, è ordinata, da parte dello stesso Sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti e dei macchinari che generano le emissioni indebite.

5. Resta fermo quanto disposto dall'art. 9 della L. 447/1995, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti.

Art. 30 – Sanzioni amministrative.

1. Per l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 3/2002, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art. 2 comma 1 lettere e) e f) della L. 447/1995, fissati dal D.P.C.M. del 14.11.1997, e pertanto viola quanto disposto dall'art. 3

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 29 di 32
<i>maggio 2017</i>				

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

della L.R. 3/2002, nonché quanto previsto dalle N.T.A. del P.Z.A., è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.600;

- b) chiunque non ottemperi alla presentazione preventiva delle relazioni di impatto acustico di cui agli art. 8 e successivi delle N.T.A. del P.Z.A., è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1.100;
- c) chiunque non ottemperi alla presentazione ed al deposito del piano di risanamento, di cui all'art.11 della L.R. 3/2002, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 360 ad euro 1.100;
- d) chiunque non ottemperi alla presentazione alla Provincia della relazione tecnica asseverata di cui all'art. 12 della L.R. 3/2002, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 ad euro 310;
- e) chiunque superi i limiti, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], previsti dagli artt. 16 e 17 della L.R. 3/2002, nonché di quanto previsto dalle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 260 ad euro 1.100;
- f) chiunque non ottemperi al mancato adeguamento alle speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore secondo quanto previsto dall'articolo 8, lett. f) della L.R. 3/2002, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.100 ad euro 4.700;
- g) chiunque violi i regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della L. 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.100 ad euro 4.700;
- h) chiunque violi le prescrizioni relative per l'impiego di attrezzature rumorose di carattere temporaneo di cui all'art. 16 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 260 ad euro 1.100.

1-bis. Gli importi delle sanzioni di cui al comma precedente sono raddoppiati in caso di recidiva. Inoltre, alla seconda sanzione è disposta la sospensione dell'attività per 10 giorni; alla terza è disposta la revoca della licenza.

2. I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati nel bilancio del Comune che li utilizzano per il finanziamento dei piani di risanamento.

TITOLO 7 - NORME TRANSITORIE E FINALI**Art. 31 - Aggiornamento della classificazione acustica**

1. L'Amministrazione comunale provvede periodicamente a modificare e/o aggiornare la classificazione. L'aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale può inoltre

Data ultimo aggiornamento	<i>Dirigente A.O. IV- Tecnica</i> Ing. AMEDEO D'ONGHIA	<i>Tecnico incaricato</i> Ing. Pasquale FANTASIA <i>Ausilio alla redazione</i> Ing. Stefania GIOTTA	<i>Tecnici competenti in acustica</i> Ing. Filippo LOPEDOTE Ing. Giovanni REDONA	<i>Pagina</i> 30 di 32
<i>maggio 2017</i>				



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

essere effettuato contestualmente all'adozione/approvazione di Varianti specifiche o generali degli strumenti urbanistici;

2. In generale, nella redazione dei nuovi strumenti urbanistici e loro Varianti si dovrà comunque tenere conto di quanto previsto dalla normativa acustica, rispettando in particolare il criterio di non porre a contatto zone caratterizzate da limiti acustici che si discostano per più di 5 dB(A).

Art. 32 – Periodo di transizione.

1. Al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi di pianificazione in termini di graduale riduzione dei livelli di rumorosità presenti nella zona a classe più elevata ai livelli della confinante zona a classe più bassa, per tutte le situazioni di criticità già note o per quelle che dovessero rivelarsi, viene stabilito un periodo di transizione nel corso del quale dovranno adottarsi specifici piani di risanamento, da adottarsi a cura del Comune ai sensi del Titolo 5, o del titolare della sorgente sonora, idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni urbanistiche di zona vigenti.

Laddove il piano di risanamento riguardi situazioni già contemplate dal presente piano nella “Relazione dei Rilievi Fonometrici e schede tecniche di misura”, lo stesso dovrà essere coerente con le misure di risanamento ivi indicate per ciascuna di esse.

2. Fermo restando il rispetto dei livelli di rumorosità previsti per le singole classi acustiche così come individuate dal P.Z.A. dalla data di entrata in vigore dello stesso, il periodo di transizione per l'attuazione dello specifico piano di risanamento di cui al comma 1 è di anni 5 (cinque).



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ELENCO ABBREVIAZIONI

L. = Legge

L.R. = Legge Regionale

D.P.R. = Decreto del Presidente della Repubblica

D.P.C.M. = Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri

D.M. = Decreto Ministeriale

D.Lgs. = Decreto Legislativo

D.L. = Decreto Legge

R.D. = Regio Decreto

art. = articolo

co. = comma

lett. = lettera

p.to = punto

ss.mm.ii. = successive modifiche e integrazioni

Tab. = Tabella

P.Z.A. = Piano di Zonizzazione Acustica

P.R.A. = Piano di Risanamento Acustico

P.U.G. = Piano Urbanistico Generale

N.T.A. = Norme Tecniche di Attuazione

D.P.I.A. = Documentazione Previsionale di Impatto Acustico

D.P.C.A. = Documentazione Previsionale di Clima Acustico

V.C.A. = Valutazione di Clima Acustico

P.U.E. = Piani Urbanistici Esecutivi

P.d.C. = Permesso di Costruire

D.I.A. = Denuncia di Inizio Attività

P.U.T. = Piano Urbano del Traffico

T.C.A.A. = Tecnico Competente in Acustica Ambientale

V.I.A. = Valutazione di Impatto Ambientale

V.A.S. = Valutazione Ambientale Strategica

A.R.P.A. = Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente

Leq(A): Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"

A.T.O. = Ambiti Territoriali Omogenei